

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/82 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2915/79 per quanto concerne l'applicazione di un prelievo ridotto a taluni formaggi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1183/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2915/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1463/82 ⁽⁴⁾, prevede determinate condizioni per l'ammissione nella Comunità di taluni formaggi della voce 04.04 della tariffa doganale comune; che quest'ultima modifica si è resa necessaria a seguito degli accordi bilaterali conclusi nell'ambito del GATT; che, per quanto concerne l'accordo con la Finlandia, è opportuno definire con maggiore precisione la portata degli impegni assunti circa il contingente del formaggio « Finlandia »;

considerando che l'accordo tra Canada e Comunità su taluni formaggi ⁽⁵⁾ è stato riesaminato; che, in seguito a tale riesame, occorre reintrodurre a decorrere dal 1°

gennaio 1983 il contingente tariffario di 2 750 tonnellate per il formaggio Cheddar originario del Canada; che occorre perciò modificare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79;

considerando che è stato concluso un accordo temporaneo di disciplina concordata tra la Norvegia e la Comunità economica europea sugli scambi reciproci di formaggi, il quale deve entrare in vigore il 1° gennaio 1983; che a norma di tale accordo i quantitativi di formaggio Jarlsberg che possono essere importati nella Comunità, come pure il prelievo applicabile a questo prodotto, sono limitati per tre anni; che l'articolo 11, paragrafo 2, e l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 devono essere pertanto completati;

considerando che nelle designazioni delle merci di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2915/79 è compresa solamente una parte dei prodotti classificati nelle sottovoci della tariffa doganale comune che vi figurano; che è quindi opportuno modificare tale allegato aggiungendo il termine « ex » davanti a ciascuna sottovoce,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2915/79 è modificato come segue:

1. all'articolo 11, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 24. 12. 1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 71 del 17. 3. 1980, pag. 141.

« 2. Il prelievo per 100 chilogrammi dei prodotti di cui alle lettere n) e r) dell'allegato II è pari a 55 ECU se si constata che i prodotti corrispondono alla relativa designazione. » ;

2. nell'allegato II, punto d), i termini « entro il contingente tariffario annuo di 3 250 tonnellate per il 1981 e per il 1982 » vanno sostituiti dal seguente testo « entro il contingente tariffario annuo di 2 750 tonnellate » ;
3. nell'allegato II, il testo del punto q) è sostituito dal seguente testo :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
« q) ex 04.04 E I b) 2	Finlandia, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, ed una maturazione di almeno 100 giorni, in blocchi rettangolari, di peso netto pari o superiore a 30 kg, originario della Finlandia, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 2 900 tonnellate. I quantitativi non importati di tale prodotto potrebbero essere sostituiti da quantità corrispondenti dei formaggi indicati al punto c), primo trattino, lettera b) »

4. nell'allegato II è aggiunto il seguente punto r) :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
« r) ex 04.04 E I b) 2	<p>"Jarlsberg", in forme intere standard, con crosta, avente un tenore minimo di materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, e un tenore di sostanza secca, in peso, pari o superiore al 58 %, di una maturazione di almeno tre mesi, originario della Norvegia, entro un limite di un contingente tariffario annuo di :</p> <p>— 1 500 t per il 1983 — 1 600 t per il 1984 — 1 700 t per il 1985 »</p>

5. nell'allegato II, il termine « ex » deve essere inserito davanti a ciascuna sottovoce della tariffa doganale comune ivi indicata, dalla lettera a) alla lettera p).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° gennaio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 15 novembre 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. A. KOFOED